

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/46/CE è scaduto il 5 settembre 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

(¹) GU L 224, pag. 1.

Ricorso proposto l'8 gennaio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-8/10)

(2010/C 80/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (¹) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/46/CE è scaduto il 5 settembre 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

(¹) GU L 224, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden l'8 gennaio 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Marishipping e Transport BV

(Causa C-11/10)

(2010/C 80/23)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti:

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Marishipping and Transport BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'esenzione dai dazi doganali per le sostanze farmaceutiche, di cui all'allegato I del regolamento (CE) 23 luglio 1987, n. 2658 (¹), prima parte, titolo II, sezione C, lett. i), in combinato disposto con l'elenco di sostanze farmaceutiche figurante nella terza parte (allegati), sezione II, allegato 3, sia limitata all'(indicata) sostanza chimica in forma pura.
- 2) Qualora alla sostanza farmaceutica in questione possano venire aggiunte altre sostanze, quali restrizioni vadano rispettate.

(¹) Regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).